

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, ROSA e RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1970

Estensione dei benefici e delle campagne di guerra
ai militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93, e con la legge 24 aprile 1950, n. 390, furono, rispettivamente, emanate le norme per la concessione dei benefici di guerra e per il computo delle campagne di guerra in relazione alla partecipazione ed allo svolgimento delle operazioni in reparti delle Forze armate mobilitati e operanti in base ad apposite disposizione degli Stati maggiori.

Di tali benefici hanno potuto regolarmente fruire anche i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, nell'ultimo conflitto, svolsero servizio di istituto in località del territorio nazionale dichiarato zona di operazioni, in relazione ai cicli operativi svoltisi a seguito dell'occupazione delle truppe anglo-americane, essendosi verificata nei confronti del predetto personale la condizione, richiesta dalle richiamate disposizioni, dell'appartenenza a reparti formalmente mobilitati o riconosciuti partecipanti, in base ad apposite disposizioni dello stato maggiore dell'Esercito, alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante detti cicli operativi.

Dai benefici stessi sono rimasti invece esclusi i militari del Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza, in quanto i reparti del Corpo predetto, sebbene dislocati in servizio nelle stesse zone di operazioni, non furono a suo tempo compresi tra quelli mobilitati, non essendo stata formalmente richiesta la loro mobilitazione.

Si è venuta conseguentemente a determinare in materia una inammissibile disparità di trattamento poichè, a prescindere dalla non intervenuta mobilitazione, i militari di pubblica sicurezza in concreto si trovarono nella medesima posizione di impiego dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; e ciò, non ostante che l'appartenenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato fosse stata formalmente riconosciuta con regio decreto-legge 31 luglio 1948, n. 687, convertito nella legge 5 marzo 1949, n. 178. Ciò stante, si impone per ovvi motivi di equità, di sanare l'anomala situazione, avendo fundamentalmente riguardo al valido ed incontestabile elemento obiettivo della sopra accennata identità di posizione di impiego delle anzidette categorie di personale.

Tale intento si propone di raggiungere l'attuale disegno di legge, con il quale, facendo riferimento alla rilevata esistenza del suin-

dicato elemento obiettivo dell'identità di posizione di impiego, si stabilisce che i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dislocati nell'ultimo conflitto in zone di operazioni, debbono essere considerati mobilitati ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle campagne di guerra anche ai militari di pubblica sicurezza.

Nello stesso articolo, conformemente ai criteri seguiti per le altre forze di polizia è previsto che alla individuazione dei reparti cui si applicano i benefici in questione, si provveda con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della difesa.

Per quanto concerne l'onere finanziario è da rilevare che i benefici proposti hanno limitati effetti sulle percentuali degli aumenti periodici e quasi esclusivamente ai fini pensionistici, e pertanto tale onere si presenta assai modesto, e comunque sostenibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, previsti per il normale trattamento economico e di quiescenza del personale del Ministero dell'interno.

Onorevoli senatori, siamo convinti che il vostro assenso al presente disegno di legge sarà unanime, in considerazione dei principi di equità e di giustizia cui esso è ispirato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dislocati durante l'ultimo conflitto in zone di operazioni si considerano mobilitati agli effetti dell'attribuzione al personale in forza ai reparti stessi dei benefici e delle campagne di guerra previsti rispettivamente dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93, e dalla legge 24 aprile 1950, n. 390.

Alla indicazione dei reparti cui si applicano le disposizioni richiamate nel precedente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa, con riferimento alle analoghe posizioni di impiego del personale dei reparti mobilitati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti previsti dal bilancio del Ministero dell'interno per il trattamento economico e di quiescenza del personale.